



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA CETRARO

ORDINANZA N° 34/2012

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del circondario marittimo e Comandante del Porto di Cetraro:

VISTA: l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n° 22/2010 in data 06.05.2010, relativa alla disciplina delle attività ludico - diportistiche;

VISTA: la propria Ordinanza n° 17/2010 del 12.05.2010 relativa alla disciplina delle attività ludico – diportistiche;

VISTA: la propria Ordinanza n° 21/12 relativa alla disciplina dell'attività di locazione e noleggio natanti da diporto - emanata previa acquisizione dell'intesa con gli Enti Locali prescritta *ex lege* –prima contenuta nell'Ordinanza n° 17/2010;

RITENUTO: necessario procedere ad una rimodulazione della propria ordinanza in materia ludico - diportistica che tenga conto dell'avvenuto scorporo della disciplina afferente alla locazione e noleggio dei natanti da diporto;

VISTI: gli artt. 8 e 9 primo comma del L. 8 luglio 2003 n° 172;

VISTA: la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/2008 n°146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”;

VISTE: le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;

VISTI: gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Cetraro, che si estende dal comune di Belvedere Marittimo (CS) a quello di Belmonte Calabro (CS), inclusi;
2. I limiti di navigazione di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n° 22/2010 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina (**ALLEGATO 1**) si intendono integralmente facenti parte della presente ordinanza, atteso che gli stessi si applicano in tutto il compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina che comprende, oltre al circondario marittimo di Vibo Valentia Marina anche quello di Maratea e quello di Cetraro i cui limiti sono indicati al punto 1.
3. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai

- quali bisogna sempre farè riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
4. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.
 5. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.

ARTICOLO 2

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sull a licenza di navigazione.
3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
 - 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
 - 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
 - 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
 - 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
 - 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
 - 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 i n poi.
4. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
5. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

ARTICOLO 3

1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condi zioni generali di sicurezza, e tra queste che:
 - le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
 - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
 - la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina;
 - le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm Canale 68, oppure rivolgendosi alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro al numero telefonico 0982/971415 o via radio VHF/Fm Canale 16, ovvero ad altra locale Autorità Marittima.
3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

ARTICOLO 4

1. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
2. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

ARTICOLO 5

1. Per la conduzione delle singole attività ludico - diportistiche , oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in **ALLEGATO 2** alla presente ordinanza.
2. L'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, nonché l'utilizzo di natanti da parte di centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo è disciplinata con apposita Ordinanza a parte, emanata da questa Autorità Marittima previa intesa con gli Enti Locali ex art. 27 del D.lvo 171/2005 (Codice della nautica da Diporto).

ARTICOLO 6

1. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 5 devono:
 - munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc... previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
 - comunicare all'autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
 - predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
2. I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:
 - in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
 - di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - di una cassetta di pronto soccorso;
 - di un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
4. le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.

5. Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

ARTICOLO 7

1. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Cetraro deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Cetraro (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0982/999495 (sala operativa); 0982/971415 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
 - tipo di emergenza;
 - posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
 - numero e età delle persone presenti a bordo;
 - caratteristiche dell'unità navale.
3. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, è opportuno che:
 - provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
 - mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità Marittima;
 - utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

ARTICOLO 8

1. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato; quindi, tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.
2. L'esercizio e le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.
3. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità Marittima, con le modalità di cui all'apposita Ordinanza emanata in materia dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.
4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l'esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.
5. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina. In particolare, durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
6. L'esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

7. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza e svolta in prossimità delle zone costiere interessate da eventuali movimenti franosi, **e quindi interdette**, deve essere condotta nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dalla capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina per i limiti di navigazione e dalle altre disposizioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro. Tutte le unità navali devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno delle aree interdette.
8. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

ARTICOLO 9

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga tutte le disposizioni in contrasto con la presente.
2. Fatta salva ogni altra fattispecie di violazione amministrativa di cui al Codice della Navigazione, le violazioni alla presente ordinanza, realizzate alla condotta di unità da diporto, sono puniti ai sensi dell'articolo 53 del decreto Legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca reato.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web www.guardiacostiera.it.

Cetraro, 26.07.2012



IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V.(CP) Gabriele PESCHULLI

Estratto dell'articolo 4 dell'ordinanza n° 22/2010 del 06. 05.2010
della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina

ARTICOLO 4

1. Le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, possono navigare e nelle acque del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina, mantenendosi a distanze superiori a:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 150 metri dalle scogliere, in
- presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della
- vela;
- 1000 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
- 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento
- di acqua di mare;
- 200 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei ;
- 100 metri dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura.

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.), di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT ecc.), nonché la conduzione delle moto d'acqua, possono essere effettuate oltre il limite di 500 metri dalla costa.

2. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1 , devono:

- per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 6, ovvero navigare senza l'utilizzo del motore o della vela;
- non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
- le moto d'acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
- fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.

3. Le unità impiegate nell'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

4. I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili possono navigare in ore diurne e con condi meteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS E MOTO D'ACQUA.

CONDUZIONE: - il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza dell'unità;

- durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica

- gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assi curante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo agganci o al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

NAVIGAZIONE: - è consentita in ore diurne e con condi meteo assicurate;

- **è vietata ad una distanza inferiore a:**

· 500 metri dalla costa;

· 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;

· 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;

- è vietata **ad una distanza superiore** ad 1 miglio;

- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;

- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;

REGOLE IN NAVIGAZIONE:

- durante la navigazione, il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;

- il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo **certificato di omologazione**, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica;

PARTENZA/ATTERRAGGIO: - durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superi ore ai 3 (tre) nodi.

- tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri;

ALTRE DISPOSIZIONI: - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF ECC.)

CONDUZIONE: - età minima di anni 14 (quattordici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall'art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005);

- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate.

NAVIGAZIONE: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;

- **è vietata ad una distanza inferiore a:**

· 200 metri dalla costa;

- 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
- 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.

REGOLE IN NAVIGAZIONE:

- a) quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone;
- b) quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando;
- c) quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.

PARTENZA/ATTERRAGGIO: - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare;

- l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.

ALTRE DISPOSIZIONI: - è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi;

TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ECC.)

CONDUZIONE: - il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno anni 18 (diciotto) compiuti ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;

- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste ed anche di :

- una gaffa;
- un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
- una cassetta di pronto soccorso;
- un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;
- un sistema di aggancio e rimorchio
- un ampio specchio retrovisore convesso;

NAVIGAZIONE: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;

- è vietata ad una distanza inferiore a:

- 500 metri dalla costa;
- 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
- 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei interdetti alla balneazione.

REGOLE IN NAVIGAZIONE:

- la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio

- **è vietato** a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata.

- La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino

PARTENZA/ATTERRAGGIO: - l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando fino a dove collocati gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superi ore ai 3 (tre) nodi;

- l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.

ALTRE DISPOSIZIONI: - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;

- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE –SURF ECC.)

CONDUZIONE: - maggiori di anni 16 (sedici);

- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco di protezione;

- usare sistemi di sicurezza, che consentano di sganciarsi in casi estremi;

- collegare le cime (cd. *linee*) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra;

- munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.

NAVIGAZIONE: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;

- **è vietata** ad una distanza inferiore a:

· 500 metri dalla costa;

· 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;

· 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;

- **è vietata** ad una distanza superiore ad 1 miglio;

- **è vietata** alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;

- **è vietata** negli specchi acquei interdetti alla balneazione.

REGOLE IN NAVIGAZIONE:

a) quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone;

b) quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando;

c) quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.

PARTENZA/ATTERRAGGIO: - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare

- la partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta;

- l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.

ALTRE DISPOSIZIONI: - è vietato lasciare l'aquilone incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

CONDUZIONE: - il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;

- il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste ed anche di :
 - una gaffa;
 - un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
 - una cassetta di pronto soccorso;
 - un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;
 - un sistema di aggancio e rimorchio
 - un ampio specchio retrovisore convesso;
- di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa
- di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista

NAVIGAZIONE: - è consentita in ore diurne e con condi meteo assicurate;

- è **vietata** ad una distanza inferiore a:
 - 500 metri dalla costa;
 - 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
 - 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è **vietata** ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è **vietata** alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è **vietata** negli specchi acquei interdetti alla balneazione;
- è **vietato** il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere

REGOLE IN NAVIGAZIONE:

- a) lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- b) durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;
- c) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante
- d) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- e) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- f) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione
- g) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore

PARTENZA/ATTERRAGGIO: - le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque ol tre i 500 metri dalla spiaggia;

ALTRE DISPOSIZIONI: - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI.

CONDUZIONE: - l'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito:

- per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, indossando un giubbetto di salvataggio;
- per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni.

NAVIGAZIONE: - è consentita in ore diurne e con condi meteo assicurate;

- è vietata ad una distanza inferiore a:

- 200 metri dalla costa;
- 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
- 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;

- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;

- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;

- è vietata negli specchi acquei interdetti alla balneazione;

REGOLE IN NAVIGAZIONE:

- qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri

PARTENZA/ATERRAGGIO: - per consentire di trasportare i Seascooters negli specchi acquei d'esercizio, tramite il traino esercitato da parte, di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio;

- per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.

ALTRE DISPOSIZIONI: - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

SCI NAUTICO

CONDUZIONE: - il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;

- il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;

- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:

- una gaffa;
- un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
- una cassetta di pronto soccorso;
- un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;
- un sistema di aggancio e rimorchio
- un ampio specchio retrovisore convesso;

NAVIGAZIONE: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;

- è vietata ad una distanza inferiore a:

- 500 metri dalla costa;
- 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
- 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;

REGOLE IN NAVIGAZIONE:

- lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;
- la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio
- è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;

PARTENZA/ATTERRAGGIO: - la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;

ALTRE DISPOSIZIONI: - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;

- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.